

N. R.G. 5026/2025 v.g.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Seconda Sezione Civile e Crisi d'impresa

Il Giudice

pronunciando sull'istanza ex art.22 CCII

proposta da

con sede legale in 20123 Milano
(MI), P in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante ,

La società istante, nell'ambito della composizione negoziata di gruppo del
, introdotta il 9 aprile 2025 e con scadenza al 12 aprile 2026, con istanza
depositata il 10 aprile 2026 ha chiesto di essere autorizzata ai sensi dell'art. 22, comma 1,
lett. a), CCII a stipulare un contratto di credito di fornitura di tipo *revolving* con un
proprio fornitore strategico , fino all'importo massimo onnicomprensivo
di € 3.000.000,00 IVA inclusa, con riconoscimento della prededuzione dei crediti
maturandi.

L'esperto dott. Stefano Uglietti ha espresso parere positivo in data 24 aprile 2026,
argomentando che trattasi di operazione funzionale alla continuità aziendale e allineata al
piano di risanamento e in questa prospettiva idonea ad assicurare il miglior
soddisfacimento dei creditori.

All'udienza fissata del 28 aprile 2026 i creditori presenti hanno aderito alla richiesta di
concessione dell'autorizzazione.

Tanto premesso, alla luce della prospettazione di parte ricorrente e della documentazione
allegata, questo giudice ritiene che l'istanza non possa essere accolta in quanto difetta il
presupposto oggettivo richiesto dall'art. 22, comma 1, lett. a), CCII. La disposizione va
infatti letta in senso rigoroso, trattandosi di norma che attribuisce la prededuzione quale
beneficio tipico e circoscritto, non suscettibile di estensione oltre i casi espressamente
previsti, né di generalizzazione sulla base di valutazioni meramente funzionali.



La norma, nel suo stesso testo, utilizza espressioni quali “finanziamenti”, “banca” e “intermediario finanziario”. Tale richiamo non ha un valore meramente descrittivo, ma segnala l’aggancio dell’istituto ad un segmento dell’ordinamento connotato da regole prudenziali e di vigilanza.

La locuzione “finanziamenti in qualsiasi forma”, introdotta la correttivo D.lgs. 14/2019 e particolarmente valorizzata da parte ricorrente a sostegno dei propri assunti, non può essere intesa quale clausola aperta volta a ricomprendere qualunque rapporto contrattuale idoneo, anche solo indirettamente, a sostenere l’attività d’impresa. Essa deve invece essere ricostruita alla luce della struttura e della *ratio* della disposizione, che continua a presupporre una operazione riconducibile al *genus* del finanziamento in senso proprio, ossia caratterizzata dalla messa a disposizione di provvista (denaro) ovvero dalla concessione di garanzie, secondo modalità tecniche variabili ma entro un perimetro ontologicamente coerente con il credito finanziario. In tal senso depongono tanto l’esplicito riferimento all’emissione di garanzie, quanto il richiamo agli accordi con banche e intermediari finanziari, soggetti tipicamente abilitati all’erogazione di credito nell’ambito di un sistema vigilato.

Va ricordato che l’attività di concessione di finanziamenti “sotto qualsiasi forma” è riservata – nei confronti del pubblico – agli intermediari autorizzati e iscritti all’albo ex art. 106 TUB, tenuto dalla _____; e la stessa _____ qualifica tali intermediari come soggetti che esercitano professionalmente la concessione di finanziamenti ed operano entro un perimetro regolato e sottoposto a vigilanza.

Diversamente opinando, si finirebbe per svuotare di contenuto selettivo la norma, trasformandola in un indiscriminato meccanismo di anticipazione della prededuzione a favore di qualsiasi creditore strategico, con effetti sistemici distorsivi sull’ordine delle cause di prelazione e sulla stessa logica della composizione negoziata, che non conosce una prededucibilità generalizzata dei crediti sorti nel suo ambito, ma solo fattispecie puntuali e tassativamente previste.

Nel caso in esame, l’operazione che la ricorrente chiede di “autorizzare” non consiste nella messa a disposizione di denaro, né nella richiesta/emissione di garanzie da parte di una banca o intermediario finanziario, in quanto l’operazione dedotta che si chiede di autorizzare ha ad oggetto esclusivamente la fornitura di beni – nella specie cucine componibili destinate alla rivendita – con pagamento differito nel tempo, ossia una tipica relazione sinallagmatica di scambio, nella quale il credito del fornitore sorge quale corrispettivo della prestazione di dare e non quale restituzione di una provvista o di una utilità finanziaria autonomamente attribuita alla debitrice.

Il fatto che tale rapporto comporti, sotto il profilo economico, un effetto di sostegno del capitale circolante – proprio di qualsiasi dilazione commerciale – non è idoneo a mutarne la causa concreta, che resta quella della compravendita con termine di pagamento differito, né consente di riqualificarlo come finanziamento ai fini dell’art. 22 CCII, posto che l’estensione della nozione sino a ricomprendere la fornitura di beni determinerebbe un indebito slittamento dall’oggetto del finanziamento alle sue ricadute economiche, con conseguente perdita di ogni criterio selettivo.

In tale quadro, assume rilievo decisivo anche la funzione anti-elusiva sottesa alla tipizzazione legislativa delle ipotesi di prededuzione nella composizione negoziata, funzione che risulterebbe integralmente frustrata ove si ammettesse che, mediante il



mero ricorso a formule negoziali atipiche o a qualificazioni funzionali dell'operazione, possano essere attratti nel regime privilegiato crediti che, per natura e struttura, restano espressione di rapporti ordinari di fornitura commerciale: la norma, infatti, non è diretta a premiare qualsiasi apporto utile all'impresa, ma a consentire – in presenza di uno specifico controllo giudiziale – l'assunzione di nuova finanza in senso tecnico, entro ambiti che garantiscano, da un lato, la riconoscibilità ex ante del rischio assunto dai creditori e, dall'altro, la non alterazione surrettizia delle regole concorsuali attraverso la trasformazione di crediti chirografari in crediti prededucibili per via negoziale. Ammettere, in via interpretativa, che una fornitura di beni possa essere qualificata come finanziamento significherebbe, in definitiva, consentire una prededuzione di fatto generalizzata per i fornitori strategici, svincolata dai limiti legali e priva di qualsiasi presidio selettivo, in palese contrasto con la struttura dell'istituto e con la volontà del legislatore di confinare tale beneficio a ipotesi tipiche, rigorosamente controllate e funzionalmente circoscritte.

Ne consegue che l'istanza proposta, avendo ad oggetto un rapporto che non integra un finanziamento ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a), CCII, ma una mera fornitura di beni con dilazione di pagamento, non può trovare accoglimento, risultando in radice estranea al perimetro applicativo della disposizione.

P.Q.M.

rigetta l'istanza.

Milano, 2 maggio 2026

Il Giudice

dott. Laura De Simone

